

Informative e news per la clientela di studio

Le news di giugno

Le modifiche al concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale: modalità di adesione

Ripristinata la soglia dei 5.000 di debiti iscritti a ruolo per il benessere al pagamento delle parcelle ai professionisti

Il nuovo mansionario degli “altri soggetti” che possono percepire compensi sportivi

Versamento imposte modello redditi 2026

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Tracciabilità delle spese per lavoratori dipendenti e autonomi

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 giugno 2026 al 15 luglio 2026

Informative e news per la clientela di studio

CONTRIBUTI PUBBLICI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

Il decreto 84/2026 ha disciplinato il cosiddetto "contributo di entità significativa" a carico dello Stato, introducendo specifici obblighi di verifica e di comunicazione in capo agli organi di controllo dei soggetti beneficiari. I collegi sindacali e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese beneficiarie dal 1° gennaio 2025 dei contributi pubblici di ammontare superiore a euro 1.000.000 dovranno trasmettere al MEF una relazione contenente le modalità con cui sono stati utilizzati i contributi incassati. Ad oggi, si è ancora in attesa delle disposizioni attuative che stabiliscano la scadenza per l'invio della relazione al MEF riferita ai contributi di entità significativa incassati nel 2025.

(D.P.C.M. 84 del 26/03/2026)

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti dei contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell'affidatario possono essere versati dal committente o dalla stazione appaltante ai fini di estinguere il debito altrui. Non è però ammesso l'utilizzo di crediti erariali in compensazione da parte del soggetto che effettua il versamento, in quanto è vietato il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.

(Agenzia delle entrate, FAQ del 29/4/2026)

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ANCHE PER DEBITI CON ENTI LOCALI

È stata introdotta l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. Sarà possibile presentare l'istanza di adesione alla rottamazione per tali casistiche a decorrere dal 15 settembre 2026.

(Art.10-quinquies, Legge 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026)

5 PER MILLE

Sono pubblicati e disponibili al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenchi-ammessi-ed-esclusi2> gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille per il periodo di imposta 2025. La quota più consistente delle risorse, oltre 378 milioni di euro, è destinata agli Enti del Terzo Settore. Alla ricerca sanitaria saranno invece destinati oltre 101 milioni di euro, mentre a quella scientifica più di 79 milioni. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche con oltre 21 milioni di euro, i Comuni con poco più di 17 milioni, gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici con oltre 3,5 milioni e gli Enti gestori delle aree protette con più di 761mila euro.

(Agenzia entrate, Comunicato del 21/05/2026)

LE MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la conversione del D.L. 38/2026, avvenuta ad opera della L. 88 del 22 maggio 2026, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuto nel D.Lgs. 13/2024.

Rispetto alle prime ipotesi dove erano state paventate molte correzioni, nella versione definitiva sono state introdotte solo 3 modifiche che di seguito si andranno brevemente a commentare; dette modifiche sono contenute negli articoli 7 e 7-bis del D.L. 38/2026 appunto modificati/introdotti in sede di conversione.

I limiti massimi di incremento alla proposta

Con l'adesione al concordato preventivo il contribuente accetta di pagare imposte, per il biennio concordato, sulla base di un reddito predeterminato (lo stesso accade anche per l'IRAP, concordando il valore della produzione); tale reddito predeterminato è solitamente un importo superiore rispetto a quello dichiarato nell'anno di riferimento (per il biennio 2026-2027 l'anno di riferimento è il 2025).

Per evitare che a soggetti che già dichiarano redditi molto elevati possano essere richiesti forti incrementi del reddito concordato, lo scorso anno venne posto un tetto alla proposta per i soggetti che presentavano risultati ISA particolarmente elevati. In particolare, venne previsto che la proposta non può eccedere il reddito dichiarato rettificato, secondo le seguenti misure (facendo riferimento ai risultati ISA dell'anno di riferimento):

- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Questa norma viene integrata con l'introduzione di ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti con minore punteggio ISA. In particolare, gli incrementi sono limitati al:

- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

A partire da quest'anno, pertanto, potrebbe risultare maggiormente conveniente aderire al concordato anche per soggetti che presentano situazioni meno spumeggianti.

Iperammortamento e concordato

Il reddito concordato deve essere conguagliato di alcune componenti specifiche previste dalla norma di riferimento. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate si tratta di una elencazione tassativa.

In particolare, per i professionisti tali componenti sono le seguenti:

- plusvalenze e minusvalenze;
- redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.

Analogamente, tale conguaglio riguarda anche le imprese, facendo riferimento a questa elencazione, altrettanto tassativa:

- plusvalenze realizzate;
- sopravvenienze attive;
- minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili o perdite da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023;
- maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti di cui all'articolo 1, comma 427 – 436, L. 199/25.

Tale ultima componente (appunto l'iperammortamento) è stata recentemente introdotta dal DL 38/26 e riguarderà i periodi d'imposta dal 2026 in avanti.

Termine per l'opzione

È stato prorogato il termine di adesione al concordato per il biennio 2026-2027, facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2025: rispetto al termine ordinario per l'opzione, fissato al 30 settembre, per quest'anno l'opzione è possibile fino al 31 ottobre 2026. Per i soggetti con periodo d'imposta non solare, l'opzione può essere esercitata entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Termine per la disponibilità del software

Un'ulteriore modifica riguarda la proroga del termine per il rilascio del software necessario all'elaborazione degli ISA e del concordato, sanando il ritardo con il quale detto software è stato rilasciato. Viene, infatti, confermato il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: MODALITÀ DI ADESIONE

Il periodo dichiarativo è anche occasione per valutare il concordato preventivo per il biennio 2026-2027, visto che l'opzione deve essere esercitata necessariamente entro il termine del 31 ottobre 2026 (termine recentemente prorogato ad opera del DL 38/2026, rispetto al termine ordinario del 30 settembre).

Prima di ricordare le modalità di adesione è bene rammentare i principali vantaggi che vengono ottenuti dai soggetti che effettuano l'adesione.

I vantaggi del concordato preventivo

L'adesione al concordato preventivo biennale offre ai contribuenti diversi vantaggi, che di seguito si riepilogano.

- In luogo del reddito effettivo (che comunque deve essere puntualmente dichiarato) le imposte dovute vengono calcolate facendo riferimento al reddito concordato (ovvero il valore della produzione concordato per quanto riguarda l'IRAP). Tale reddito deve comunque essere conguagliato in presenza di determinate componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc).
- Il reddito incrementale (ossia il maggior reddito concordato rispetto all'anno base, quindi per il concordato 2026-2025 si tratta del 2025) viene tassato in maniera sostitutiva con aliquota variabile (dal 10% al 15%) in base al risultato ISA ottenuto nell'anno base (la sostitutiva è applicabile ad un importo incrementale massimo di € 85.000; l'eventuale eccedenza è soggetta all'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF ovvero l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES o del 20%, in caso di applicazione dell'agevolazione IRES premiale).
- Il contribuente ottiene tutti i benefici premiali ISA (tanto in relazione all'utilizzo dei crediti fiscali, quanto in relazione alla protezione da accertamenti) indipendentemente dal risultato ottenuto dall'elaborazione degli ISA nel corso degli anni concordati.
- Sono esclusi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette in relazione al reddito concordato, salvo che non si verifichino cause di decadenza. Non sono previste specifiche protezioni in relazione alle verifiche IVA, posto che il concordato non produce effetti per l'imposta sul valore aggiunto).

L'opzione

L'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027 può essere effettuata, entro il 31 ottobre 2026, con le seguenti modalità:

- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d'imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);
- invio autonomo, unitamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella "Comunicazione CPB" con il codice 1 ("Adesione").

Anche la revoca del concordato deve avvenire con le medesime modalità (mentre lo scorso anno era possibile la revoca solo con invio autonomo, da quest'anno è possibile la revoca anche con l'invio congiunto).

Da notare che la revoca è possibile solo entro il termine previsto per l'opzione; questo significa che dopo il 31 ottobre 2026, non sarà più possibile revocare il concordato per il biennio 2026-2027, quindi il concordato verrà meno solo nel caso si verifichino ipotesi di cessazione o decadenza (con le correlate conseguenze).

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

RIPRISTINATA LA SOGLIA DEI 5.000 DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER IL BENESTARE AL PAGAMENTO DELLE PARCELLE AI PROFESSIONISTI

L'articolo 1, comma 725, Legge 199/2025 ha introdotto con decorrenza 15 giugno 2026 una nuova disposizione nel comma 1-ter dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, innovando la disciplina relativa alle verifiche che le pubbliche amministrazioni devono effettuare prima di disporre pagamenti a favore degli esercenti arti e professioni. Tale disciplina è stata commentata nella circolare per la Clientela del mese di maggio. L'articolo 2-ter, Legge 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026 ha modificato la disciplina introdotta dalla Legge 199/2025 prevedendo che la nuova disposizione contenuta nell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 si applichi esclusivamente a queste casistiche oggettive:

- le cartelle scadute del professionista interessato dal pagamento delle proprie spettanze da parte della pubblica amministrazione devono essere di ammontare complessivo superiore a euro 5.000, altrimenti non opera il blocco del pagamento del compenso professionale.



La procedura prevede che prima di effettuare un pagamento, la pubblica amministrazione inoltra in via telematica all'Agenzia delle entrate Riscossione una richiesta per effettuare le dovute verifiche. Se da questa verifica emerge la presenza di debiti scaduti superiori a euro 5.000, il debitore non sospende più il pagamento a favore del professionista in attesa del pignoramento, ma procede direttamente a ripartire quanto dovuto a favore dell'Agenzia delle entrate Riscossione e solo per l'eccedenza a favore del professionista.

L'articolo 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. 602/1973 non è applicabile ai professionisti che hanno in essere un piano di dilazione (non decaduto) ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973 e non si applica nelle casistiche per le quali sono state presentate le istanze di rottamazione (non decaduta).

La nuova disposizione :

- si applica ai pagamenti che la pubblica amministrazione dovrà effettuare dal 15 giugno 2026, anche se relativi a prestazioni professionali pregresse non ancora liquidate, e riguarda qualsiasi tipologia di compenso professionale: consulenze, perizie, prestazioni tecniche, attestazioni, patrocinio legale, ecc.
- non si applica in riferimento ai pagamenti di prestazioni di servizi, opere o forniture a favore di soggetti diversi dagli esercenti arti e professioni, quali ad esempio imprese (che non sono pertanto interessate dalla nuova disposizione).

Si attende a breve anche la pubblicazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle entrate, che chiarisca gli aspetti ancora dubbi relativi a tale disciplina.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL NUOVO MANSIONARIO DEGLI "ALTRI SOGGETTI" CHE POSSONO PERCEPIRE COMPENSI SPORTIVI

Lo scorso 14 maggio 2026 è stato pubblicato il quarto elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell'articolo 25, comma 1-ter, D.Lgs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport.

Quadro normativo di riferimento

Come è noto il D.Lgs. 36/2021 (da ultimo modificato dal D.Lgs. 120/2023) ha riformato in modo organico la disciplina del lavoro sportivo, introducendo una definizione ampia e articolata di "lavoratore sportivo" e un meccanismo dinamico di aggiornamento delle figure professionali rilevanti ai fini previdenziali, fiscali e contrattuali.

L'articolo 25, comma 1 primo periodo individua le figure nominate quali lavoratori sportivi: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, purché operino verso corrispettivo nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

A queste si affiancano – per effetto del comma 1, secondo periodo – tutti gli altri tesserati che svolgono, verso corrispettivo, le mansioni tecnicamente necessarie per lo svolgimento della disciplina sportiva, come individuate dai regolamenti federali, con esclusione espressa delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale e di quelle riservate a professionisti iscritti in albi di ordini professionali.

Il comma 1-ter introduce il meccanismo di approvazione ministeriale delle suddette mansioni aggiuntive: le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate trasmettono al Dipartimento per lo Sport, tramite CONI e CIP, entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli aggiornamenti ai propri elenchi, che diventano efficaci solo con decreto dell'Autorità di Governo delegata allo sport, previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'iter degli elenchi: dal primo al quarto decreto

Il sistema a elenchi progressivi si è sviluppato attraverso quattro provvedimenti successivi:

1. Decreto del 26 gennaio 2024 – primo elenco delle mansioni aggiuntive, esito della prima tornata di comunicazioni federali.
2. Decreto del 25 giugno 2024 – secondo elenco, in aggiunta e integrazione del precedente.
3. Decreto del 4 marzo 2025 – terzo elenco, a seguito di ulteriori comunicazioni pervenute.

4. Decreto del maggio 2026 (in commento) – quarto elenco, adottato dopo la trasmissione al Ministero del Lavoro con nota prot. MIN_ABODI-0000899-P-12/03/2026.

Si tratta di una struttura "a strati cumulativi": ogni nuovo decreto si aggiunge ai precedenti senza sostituirli, con la conseguenza che l'elenco complessivo delle mansioni rilevanti risulta dalla combinazione di tutti i decreti vigenti.

In assenza di aggiornamenti annuali, il citato comma 1-ter prevede la conferma tacita delle mansioni dell'anno precedente, garantendo continuità applicativa.

Le nuove figure del quarto elenco

L'Allegato A al decreto in commento introduce, per cinque organismi sportivi – di cui due paralimpici – le nuove mansioni che di seguito si sintetizzano in forma tabellare.

MANSIONE	RIFERIMENTO REGOLAMENTO TECNICO
FGI – Federazione Ginnastica d'Italia	
Direttore responsabile dell'evento sportivo	Delibera n. 119 del 20/09/2024 – Norme tecniche FGI 2024
Speaker	
Addetto al campo di gara	
Addetto all'assistenza dei partecipanti	
Addetto al servizio antidoping	
Dirigente accompagnatore	
Docente formatore	
Componente della Commissione d'esami	
FIPM – Federazione Italiana Pentathlon Moderno	
Team leader	Reg. Atleti e Componenti Settore Tecnico – Art. 2.1 lett. a)
Collaboratore Logistico	Reg. Atleti e Componenti Settore Tecnico – Art. 1.4
Responsabile del Settore Istruzione Tecnica	Reg. Settore Istruzione Tecnica – Art. 2.1
Docente Formatore Sportivo	Reg. Settore Istruzione Tecnica – Art. 2.5
Speaker	Regolamento Tecnico – Art. 3 lett. l)
Tecnico delle armi (armiere)	Regolamento Tecnico – Art. 3 lett. k)

Assistente bagnanti	Reg. utilizzo Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti – Art. 2
FISSW – Federazione Italiana Sci Nautico, Sci d'Acqua e Wakeboard	
Beach announcer	Art. 8.9 – Reg. Tecnico Nazionale Surfing
Addetto all'organizzazione logistica	Art. 8.10 – Reg. Tecnico Nazionale Surfing
Manovratore cable	Regolamento Ufficiali di Gara
FIPPS – Federazione Italiana Paralimpica Pesì e Sollevamento	
Assistente Tecnico di disciplina	Art. 12 – Reg. Sistema di Formazione dei Tecnici Federali FIPPS
FISPIC – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi	
Assistente tecnico	Art. 14 – Regolamento attività tecnica federale

In totale il quarto elenco aggiunge 19 nuove mansioni, distribuite tra FGI (8), FIPM (7), FISSW (3), FIPPS (1) e FISPIC (1).

La presenza di due federazioni paralimpiche – FIPPS e FISPIC – conferma l'estensione del perimetro del lavoro sportivo anche all'ambito dello sport per persone con disabilità, in linea con i principi di inclusività che ispirano la riforma complessiva del D.Lgs. 36/2021.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Informative e news per la clientela di studio

VERSAMENTO IMPOSTE MODELLO REDDITI 2026

Per le persone fisiche e le società di persone (e i soci di queste ultime) i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi 2026 per il 2025 sono i seguenti:

- 30 giugno 2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e quindi entro il 30 aprile 2026), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, e quindi:

- entro il 30 giugno 2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- entro il 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2026, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2026.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpéf, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi e del modello Irap possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;

- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive).



Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie non regolarizzate. Ai sensi dell'articolo 31, D.L. n. 78/2010:

- se i ruoli scaduti per imposte erariali superano 1.500 euro ma non eccedono 50.000 euro, è inibita la compensazione orizzontale dei crediti erariali; questa torna possibile solo dopo il pagamento dei ruoli scaduti o la loro compensazione tramite modello F24 con il codice tributo "RUOL" (risoluzione n. 18/E/2011);
- se i ruoli scaduti affidati all'agente della riscossione superano 50.000 euro, è previsto il divieto assoluto di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

La proroga per i contribuenti ISA e per i contribuenti forfettari

L'articolo 6, D.L. 89/2026 ha prorogato dal 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026 il termine di versamento delle imposte risultanti dai modelli Redditi, Irap e Iva riferite al periodo di imposta 2025 per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascun indice.

È prevista anche la possibilità di versare quanto dovuto entro il 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,80%.

Si specifica che, in linea con le proroghe disposte anche nel corso di annualità precedenti, la disposizione del D.L. 89/2026 interessa anche:

- contribuenti forfettari e minimi;
- soci di società di persone, società a responsabilità limitata trasparenti e associazioni professionali soggette agli ISA;
- soci di società a responsabilità limitata "non trasparenti" esclusivamente per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali derivanti dal modello Redditi (non per le altre imposte derivanti dallo stesso modello dichiarativo).

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

La L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto numerose novità in materia di lavoro e previdenza, con specifiche misure rivolte sia alle imprese sia ai lavoratori; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vigono specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese relative ai rimborsi a dipendenti e lavoratori autonomi, con l'introduzione di un generalizzato obbligo di pagamento tracciato. Il quadro è stato successivamente modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (Decreto Fiscale), entrato in vigore il 18 giugno 2025 e convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108, che ha circoscritto l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato. A chiusura del percorso interpretativo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E, che ha fornito un quadro organico di chiarimenti operativi.



Dal 1° gennaio 2025 le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi. Diversamente, scatta l'indeducibilità del costo in capo all'azienda datrice di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il lavoratore, poiché il rimborso delle spese viene considerato "retribuzione". Per le trasferte all'estero, per effetto del D.L. 84/2025, non opera l'obbligo di tracciabilità: le relative spese possono essere pagate anche in contanti. I medesimi limiti operano anche con riferimento alle spese di rappresentanza, per le quali tuttavia – come chiarito dalla circolare 15/E/2025 – la tracciabilità resta obbligatoria anche se sostenute all'estero.

Lavoratori subordinati

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto su autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), sostenute nel territorio dello Stato e rimborsate dal datore di lavoro, potranno essere escluse dal reddito imponibile solo se i pagamenti verranno effettuati tramite strumenti tracciabili quali:

- bonifico bancario o postale;
- carte di credito;
- bancomat;
- prepagate;
- assegni bancari o circolari;
- app di pagamento collegate a conti correnti o IMEL, sistemi PagoPA e MAV;
- telepass o similari.



Sono escluse dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea (treni, autobus, tram, metropolitane, navi, aerei): il biglietto, anche acquistato in contanti, è sufficiente per l'esclusione del rimborso dal reddito imponibile (circolare AdE 15/E/2025).

Per far fronte al nuovo obbligo il lavoratore potrà utilizzare la propria carta di credito e, in tal caso, alla distinta del rimborso dovranno essere allegati i documenti fiscali che attestino la spesa, come le fatture, oltre alla ricevuta di pagamento. La circolare 15/E/2025 ha chiarito che la prova del pagamento tracciato può essere fornita anche tramite ricevuta della carta di debito/credito, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto (con eventuale oscuramento dei dati non pertinenti) o copia della transazione elettronica. Se il pagamento dovesse avvenire per il mezzo di carte aziendali che il datore di lavoro ha consegnato al lavoratore non ci saranno problemi di sorta, in quanto la stessa carta sarà collegata al conto corrente della società e i documenti di spesa saranno intestati direttamente a quest'ultima.

Con la circolare 15/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che:

- per le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto (diverse da taxi/NCC) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che le spese siano comprovate e documentate, anche con modalità diverse dal documento proveniente dal vettore (es. documentazione interna aziendale che attesti l'effettività della missione); la disposizione si applica a tutti i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025;
- l'imposta di soggiorno è considerata strettamente connessa alle spese di alloggio e rientra nell'obbligo di tracciabilità;
- i pedaggi autostradali e i parcheggi non concorrono alla formazione del reddito se documentati e connessi alla trasferta, sia all'interno sia all'esterno del comune della sede di lavoro;
- le altre spese non documentabili sostenute fuori dal territorio comunale restano escluse dall'obbligo di tracciabilità entro il limite giornaliero di € 15,49 (elevato a € 25,82 per le trasferte all'estero).

Attenzione		
Obbligo di tracciabilità	Trasferte in ambito comunale (taxi/NCC, vitto, alloggio)	Sì
Obbligo di tracciabilità	Trasferte fuori comune in Italia	Sì
Obbligo di tracciabilità	Trasferte all'estero (dipendenti e lavoratori autonomi)	No
Obbligo di tracciabilità	Spese di rappresentanza (anche estere)	Sì
Obbligo di tracciabilità	Trasporto pubblico di linea (treno, bus, aereo, nave)	No

Lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nell'articolo 54, TUIR, il nuovo comma 6-ter, secondo cui:

“le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Ne deriva che le spese sostenute dal professionista sono deducibili unicamente se effettuate con metodi di pagamento tracciabili. Si tratta del medesimo trattamento riservato ai dipendenti e, in mancanza di tracciabilità, gli importi verranno tassati con impossibilità di dedurre i costi sostenuti.

Il D.L. 84/2025 ha tuttavia ristretto il perimetro applicativo dell’obbligo: la tracciabilità, ai fini della deducibilità delle spese e della non imponibilità dei rimborsi analitici corrisposti ai lavoratori autonomi, si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese sostenute all’estero possono dunque essere pagate anche in contanti.



Per i lavoratori autonomi e le imprese, la limitazione della tracciabilità alle sole spese in Italia (articolo 54, comma 6-ter, e articolo 95, comma 3-bis, TUIR) si applica alle spese sostenute a partire dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del D.L. 84/2025. Per i rimborsi ai dipendenti (articolo 51, comma 5, TUIR) la limitazione opera invece con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025.

Conclusioni

Sul tema sono intervenute sia l’Associazione italiana dottori commercialisti, sia – in via ufficiale – l’Agenzia delle Entrate con la circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E, che ha fornito un quadro organico di chiarimenti operativi. In particolare, i principali punti possono essere così riassunti:

- sono escluse dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni le spese relative alla sosta o parcheggio, a cui continua ad applicarsi il trattamento previsto nella risposta a istanza di consulenza giuridica n. 5/E/2019; la circolare 15/E/2025 ha confermato che pedaggi autostradali e parcheggi non concorrono alla formazione del reddito se documentati e connessi alla trasferta;
- l’estensione dell’onere di tracciabilità anche ai costi addebitati dai professionisti comporta che dal periodo d’imposta 2025 le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, da un lato non concorrono più alla formazione dei compensi professionali e dall’altro non sono più deducibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato;
- ai fini dell’assolvimento dell’adempimento da parte dei collaboratori esterni, il cui venir meno non comporta per questi ultimi alcun effetto negativo, è consigliabile prevedere, nei futuri rapporti contrattuali

con i collaboratori esterni, un impegno a dare evidenza dei mezzi di pagamento utilizzati per le spese confluente nelle richieste di rimborso analitico;

- il D.L. 84/2025 ha limitato l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute in Italia, mentre per le trasferte estere – sia in capo al dipendente sia in capo all'impresa o al lavoratore autonomo – la tracciabilità non è più richiesta;

- fa eccezione il regime delle spese di rappresentanza, per le quali la tracciabilità resta obbligatoria, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, anche se sostenute all'estero;

- la prova del pagamento tracciato può essere fornita anche mediante ricevuta della carta di debito/credito, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto (con oscuramento dei dati non pertinenti) o copia della transazione elettronica.

Per riassumere si propone una tabella di sintesi:

Spese con obbligo di tracciabilità (Italia)	Spese senza obbligo di tracciabilità	Indennità forfettaria: nessun rimborso spese di vitto e alloggio
Albergo e ristorante (Italia)	Biglietto di trasporto pubblico di linea (treno, bus, aereo, nave) — anche se pagato in contanti	Esenti: - fino a 46,48 euro al giorno territorio nazionale; - fino a 77,47 euro al giorno per l'estero.
Taxi (Italia)	Posteggio autoveicolo	
Noleggio con conducente (NCC) - Italia	Noleggio senza conducente	
Servizi di mobilità su piattaforme digitali (es. Uber) - Italia	Pedaggi autostradali (se documentati)	
Imposta di soggiorno (Italia)	Spese sostenute all'estero (dipendenti e autonomi)	
Spese di rappresentanza (anche estere)	Altre spese non documentabili entro 15,49 €/giorno (25,82 € estero)	

Rimborso forfettario vitto e alloggio	Rimborso forfettario vitto o alloggio	Rimborso a piè di lista di vitto, alloggio, viaggio e trasporto	Altre spese, anche non documentabili
Esente: - fino a 30,99 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 1/3)	Esente: - fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 2/3)	Totalmente esente e totalmente deducibile per il datore di lavoro. Dal 1° gennaio 2025: per le spese sostenute in Italia, solo se	Esenti: - fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale; - fino a 25,82 euro per trasferte all'estero.

- fino a 51,65 euro al giorno per l'estero (riduzione di 1/3)	- fino a 25,82 euro al giorno per l'estero (riduzione di 2/3)	pagamento tracciabile (DL 84/2025). Per le spese estere: nessun obbligo di tracciabilità.	
---	---	--	--

Si propone, infine, una tabella riepilogativa delle decorrenze introdotte dal D.L. 84/2025, come chiarite dalla circolare 15/E/2025:

Fattispecie	Decorrenza della limitazione (tracciabilità solo per spese in Italia)	Riferimento normativo
Non imponibilità rimborsi a dipendenti (art. 51, c. 5, TUIR)	Dal 1° gennaio 2025 (effetto retroattivo)	DL 84/2025 — circ. 15/E/2025
Deducibilità per l'impresa (art. 95, c. 3-bis, TUIR)	Dal 18 giugno 2025	DL 84/2025 — circ. 15/E/2025
Rimborsi analitici a lavoratori autonomi (art. 54, c. 6-ter, TUIR)	Dal 18 giugno 2025	DL 84/2025 — circ. 15/E/2025
Spese di rappresentanza	Tracciabilità obbligatoria anche se sostenute all'estero (eccezione)	Circ. 15/E/2025
Trasferte in ambito comunale (spese diverse da taxi/NCC)	Non più richiesto il documento del vettore: bastano spese comprovate e documentate	D.Lgs. 192/2024 — circ. 15/E/2025
Trasporto pubblico di linea (treni, bus, aerei, ecc.)	Nessun obbligo di tracciabilità	Circ. 15/E/2025

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO 2026 AL 15 LUGLIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno 2026 al 15 luglio 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. Nella tabella seguente vengono proposte le scadenze ordinarie per il versamento delle imposte, che non tengono conto della proroga concessa dal D.L. 89/2026 commentata nella specifica Informativa.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2025 E PRIMO ACCONTO 2026	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	16 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
7° rata con interessi	16 dicembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	16 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
7° rata con interessi	16 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	30 giugno
con maggiorazione	30 luglio
Società di capitali – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro il 30/4/2026	30 giugno

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitali – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro il 30/4/2026	30 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2026	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
16 giugno	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni;

	- sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio. IMU – Versamento acconto 2026 Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica dovuta per il 2026. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di maggio.
25 giugno	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
	Dichiarazione IMU Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2025. Diritto annuale CCIAA Scadenza del versamento dovuto per l'anno 2026 alla Camera di Commercio territorialmente competente.

30 giugno	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.
15 luglio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.